



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'articolo 3;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020, n. 52;

~~Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019-nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;~~

~~Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019-nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;~~

~~Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, recante «Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;~~

~~Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia e con il Presidente della Regione del Veneto, rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e in data 22 febbraio 2020;~~

~~Viste, altresì, le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, in data 23 febbraio 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;~~

~~Vista, inoltre, l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria, in data 24 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;~~

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

~~Ritenuto necessario disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, disponendo, dalla data di efficacia del presente provvedimento la cessazione della vigenza delle misure adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sopra richiamati;~~

Ritenuto necessario individuare ulteriori misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, da applicare in modo uniforme sull'intero territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 2 e 3 marzo 2020;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, ~~nonché sentiti i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Marche e il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni;~~ nonché sentito il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni;

Decreta:

Art. 1

(Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

“Art. 4-bis. Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

- a) sospensione di congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali, per il personale sanitario e il personale che garantisce i servizi pubblici essenziali e di pubblica utilità;
- b) rinvio di tutte le attività convegnistiche e congressuali;
- c) sospensione di manifestazioni di qualsiasi natura, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato e in luogo chiuso aperto al pubblico (inclusi cinema e teatri) [Proposta MIBACT-SALUTE], che comportino affollamento di persone e che non garantiscano il rispetto della distanza di sicurezza/interpersonale di almeno un metro;

- d) divieto per accompagnatori dei pazienti di permanenza nelle sale di attesa dei Dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salvo specifica indicazione del personale sanitario del triage;
- e) limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture quali *hospice*, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non, ai soli casi consentiti dalla direzione sanitaria della struttura, adottando le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
- f) raccomandazione a tutte le persone anziane e/o affette da patologie croniche, con multimorbilità, nonché con stati di immunodepressione congenita o acquisita di limitare le uscite non strettamente necessarie ed evitare luoghi affollati nei quali **non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza/interpersonale di almeno un metro**;
- g) adozione dei seguenti comportamenti:
1. lavaggio frequente delle mani;
 2. igiene respiratoria (starnutire o/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
 3. mantenimento nei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno un metro;
 4. evitare abbracci e strette di mano;
 5. evitare scambi di bottiglie, bicchieri in particolare durante attività sportive.
- (Le misure di cui alla lettera g) potrebbero integrare le misure igieniche elencate nell'allegato 4 al d.P.C.M. 1° marzo 2020, in quanto parzialmente sovrapponibili).*
- h) sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei Comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono consentiti esclusivamente nel rispetto delle raccomandazioni previste dalla lettera g). **E' fatto divieto di trasferta dei tifosi residenti nelle regioni e nelle province di cui all'allegato 2 per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province (???)**;
- i) raccomandazione ai comuni, agli enti territoriali, alle associazioni culturali e associazioni sportive di offrire attività ricreative individuali alternative, che promuovano e favoriscano le attività all'aperto (senza assembramenti) o presso il proprio domicilio;

Art. 2

(Disposizioni finali)

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data del 2 marzo 2020. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 sono efficaci fino al 20 marzo 2020, mentre le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 4-bis sono efficaci fino al 30 marzo 2020.”.

(Da valutare la soppressione delle specifiche scadenze previste nelle singole disposizioni).

Roma, 4 marzo 2020.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA SALUTE